

STATUTO

ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA VARZI 16

Numero REA: VA - 253591

Codice fiscale: 90018970120

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 16.151/9.749 di Rep. dr. Farioli Susanna

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Cooperativa denominata

"ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Busto Arsizio.

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 codice civile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi nè di lucro, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381; il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'istruzione nonchè della formazione professionale e del lavoro, per assicurare e garantire un miglioramento delle condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di difficoltà, bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

In particolare la Cooperativa ha lo scopo di promuovere iniziative in campo scolastico, educativo, formativo e culturale in genere, per favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione dal mondo della prima infanzia fino alla terza età, mirando a soddisfare le emergenti esigenze

professionali.

La Cooperativa, inoltre, promuove e sostiene iniziative rivolte alla famiglia (genitori, figli, anziani) nell'ambito dell'assistenza, della formazione, della consulenza nonché di azioni di sensibilizzazione della cultura dei valori familiari attraverso la creazione di reti di solidarietà fra famiglie, operatori e Istituzioni.

La Cooperativa ha tra le sue finalità lo sviluppo delle Pari Opportunità nel mondo del lavoro tra uomini e donne attraverso la realizzazione di azioni positive (cfr. legge 125/1991) per favorire l'accesso, la permanenza e l'integrazione nel mondo valorizzando le differenze di genere.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, non necessariamente in via prevalente, e comunque in una qualsiasi delle forme consentite dalla legge, il tutto con lo scopo di procurare servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto; conseguentemente, la Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando sul territorio nazionale ed internazionale mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari e fruitori dei servizi di particolare rilevanza sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa si propone come strumento di presenza sociale e culturale per la realizzazione di una solidarietà nel campo dell'istruzione nonché della formazione professionale e del lavoro, a partire dalla pluriennale esperienza maturata nel settore dai soci coinvolti a vario titolo nell'attività di formazione erogata dalla associazione "A.C.O.F." (Associazione Culturale Olga Fiorini),

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o più semplicemente ONLUS; in tale ambito si intende proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività sin qui svolta da detta associazione, con assunzione della nuova veste giuridica di società cooperativa, alla quale peraltro continueranno a far capo tutti i diritti e gli obblighi del medesimo ente di istruzione e formazione professionale ed in particolare quelli inerenti i riconoscimenti, le convenzioni, i decreti di parità scolastica e gli accreditamenti presso il Ministero, la Regione, le Province, i Comuni, i Fondi Interprofessionali e tutte le altre Istituzioni coinvolte, nonché la gestione dei corsi e delle attività in essere.

La Cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, anche da enti pubblici - locali, nazionali, europei od extraeuropei - offrendo la propria assistenza e consulenza in tutti i settori in cui si svolge ed esplica la sua attività.

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa:

- si avvale delle prestazioni lavorative dei soci (a tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze operative, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altra forma, non occasionale);
- può avvalersi degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- svolge la propria attività anche in favore di terzi beneficiari dei servizi.

A tal riguardo la Cooperativa si propone di far conseguire, a chiunque ne abbia bisogno, servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, soddisfacendo e tutelando gli interessi dei soggetti fruitori o beneficiari dei servizi; ai fini di cui sopra, i servizi possono essere forniti a tutti i soggetti che ne abbiano l'esigenza, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi di particolare rilevanza sociale, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche tramite l'apporto di lavoro di terzi.

Art. 4 - Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto la organizzazione e gestione di servizi socio-educativi di particolare rilevanza sociale nel settore dell'istruzione nonchè della formazione professionale e del lavoro, e in particolare potrà organizzare e gestire:

- a) corsi diurni, corsi serali, corsi festivi aventi per oggetto l'attività di formazione;
- b) istituti di istruzione, anche professionale e di specializzazione, percorsi universitari e post-universitari;
- c) corsi di formazione professionale;
- d) corsi a finanziamento pubblico e/o privato;
- e) corsi di formazione e specializzazione anche di formazione continua in ambito medico e/o socio-sanitario;
- f) corsi liberi di perfezionamento e di specializzazione;
- g) manifestazioni culturali;
- h) organizzazione di concorsi per incrementare l'interesse alla cultura, all'arte, allo sport ed al turismo; ogni altra attività od iniziativa connessa a quanta sopra, con appoggio di sussidi didattici;
- i) convitti e collegi;
- l) prestazione di consulenze scolastiche e culturali in genere;
- m) istituzioni di convegni e corsi di studio e di aggiornamento con gli annessi servizi logistici;
- n) affitto delle sale, aule e palestre a terzi, con o senza utilizzo di personale, collaboratori e attrezzature didattiche;
- o) locazione, noleggio e vendita di materiale didattico, audiovisivo e di qualunque dispensa od elaborato all'interno del complesso scolastico;
- p) pubblicazione di testi e libri scolastici; potrà affidare a terzi la gestione scolastica, anche per singoli corsi o rami della stessa;
- q) azioni di orientamento alla formazione, all'istruzione e al lavoro;
- r) analisi e ricerche inerenti fabbisogni formativi, percorsi di formazione e istruzione, politiche del lavoro e orientamento, consulenze organizzative e analisi dei fabbisogni, ricerca nell'ambito di tecnologie e processi innovativi;
- s) orientamento ed inserimento lavorativo, ricerca e selezione, bilancio di competenze;
- t) percorsi di istruzione, formazione, orientamento e politiche del lavoro anche in paesi stranieri soprattutto se in via di sviluppo;
- u) azioni mirate a migliorare od innovare standard lavorativi e favorire l'occupazione;
- v) attività educative, animative e per il tempo libero dei minori;

z) attività di promozione linguistica per minori ed adulti;
x) attività di mensa;
y) traduzioni;
w) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come integrato dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le dette attività verranno svolte a perseguimento di finalità di solidarietà sociale escludendo la possibilità di svolgere altre attività e/o perseguire altri fini ad eccezione di attività e/o fini ad essi strettamente connessi. La Cooperativa potrà compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare gratuitamente alle attività della Cooperativa essendo escluso qualsiasi fine di lucro e qualsiasi scopo politico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere, oltre a quelle costituenti l'oggetto sociale, solo ed esclusivamente attività accessorie, connesse o affini a quelle sopra elencate, e strumentali alla realizzazione dell' oggetto sociale; così come potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale dovranno, se del caso, essere svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni protette e/o riservate, per il cui esercizio sia richiesta necessariamente l'iscrizione in appositi albi professionali o elenchi, ed, in tal caso potranno essere esercitate esclusivamente dai soci muniti di apposita abilitazione o iscrizione.

La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese aventi oggetto analogo o comunque accessorio all'attività sociale nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione sia strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere di agire nei confronti del pubblico, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata della legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente

autorizzate o iscritte in albi.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti fissati dalle normative e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

La Cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, anche da enti pubblici, locali, nazionali, europei ed extraeuropei, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni, si applica il secondo comma dell'art. 2522 C.C.

Se durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ferma restando la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali (art.2518 c.c.).

Possono essere soci cooperatori persone

fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, in una qualsiasi delle forme consentite dalla legge, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano attività tecnica o amministrativa;

b) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione di domicilio da parte dei soci ha effetto dopo trenta giorni della ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi

con lettere raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperative che, secondo l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti della Legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti della cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Il numero dei soci appartenenti alla categoria speciale non può essere in ogni caso superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorso il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione alla data dell'accettazione della domanda, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Possono essere soci tutti coloro che hanno i requisiti tecnico professionali idonei a prestare la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a libro soci a cura degli amministratori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione:

- la quota di capitale sociale sottoscritta;
- la tassa di ammissione, annualmente determinata dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere soggette a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti della legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può aver luogo per:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico nonchè a causa di atti e comportamenti in violazione delle disposizioni statutarie e/o delle deliberazioni degli organi statutari, ivi compresa l'assunzione di cariche operative e/o la partecipazione ad altri enti con oggetto affine, analogo o connesso a quello della cooperativa;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti all'art. 2286 c.c.;
- nei casi previsti all'art. 2288 c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata) che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno il diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su richiesta e previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347.

Art. 12 - Liquidazione e rimborso della quota

I soci receduti od esclusi, così come gli eredi o legatari del defunto, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte o rivalutate nei termini di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione, morte del socio, si prescrive nei termini fissati della legge.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati. Per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 14 - Patrimonio Sociale.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui al precedente punto c), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Art. 15 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una partecipazione superiore al limite previsto dalla legge.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Assemblee

Decisioni dei soci

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
 - b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
 - c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 34;
 - d) l'emissione delle quote di sovvenzione e degli strumenti finanziari di debito;
 - e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;
 - f) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - g) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
 - h) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;
 - i) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile.
- I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:
1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorio della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;
 2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;
 3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 numeri 1-2-3

(approvazione bilancio, bilancio sociale e nomina cariche sociali);

4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 34;
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;
6. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
7. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
8. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione e degli strumenti finanziari di debito;
9. quelli inerenti alla messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;
10. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea può essere convocata anche non nella sede sociale, purché in Italia.

Art. 17 bis - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quanto indicato nei punti da 1 a 10 del precedente articolo 17, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che

astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e che non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sostanziale modifica della natura o dell'oggetto l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 19 - Votazioni

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato

delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea nei casi di legge deve essere redatto da un Notaio.

Art. 20 - Voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 21 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 22 - Organo amministrativo

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci prestatori o volontari purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 23 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Il Presidente convoca il consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo e/o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti

i consiglieri in carica e l'organo di controllo e/o il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Art. 24 - Integrazioni del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio d'Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza della carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 22, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla loro sostituzione.

Art. 25 - Compiti degli amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori possono delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 26 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati se nominati.

La rappresentanza della cooperativa spetta altresì ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 28 - Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Applicandosi alla presente cooperativa in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata la

stessa può nominare con decisione dei soci un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo che assume la qualifica di sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina del solo organo di controllo lo stesso svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti.

Per i casi di obbligatorietà della nomina si deve avere riguardo ai casi previsti dall'articolo 2477 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e i poteri dell'organo di controllo valgono, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per azioni.

Per l'attività di revisione legale dei conti si applicano tutte le norme previste in materia di società per azioni e dalle leggi speciali.

TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

Art. 29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va da 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni della chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di riserve indivisibili.

Art. 30 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta
- aumento delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al precedente comma è estesa a tutte le categorie di soci.

Gli arbitri sono in numero di tre; sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Milano entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla

completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento delle procedure è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi devono in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio d'Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di Legge sulle cooperative sociali.

Per alligazione.

Busto Arsizio Via Mameli n.14 addì 16 (sedici) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

f.to Fiorini Esterina Olga

f.to Susanna Farioli Notaio (sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS.
7 MARZO 2005 N.82, PER USO REGISTRO IMPRESE.
Esente da imposto di bollo ai sensi di quanto previsto dalla
tabella allegato al DPR 642/72.